SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 211-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

(RELATORE CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1976

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

---

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1976

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Con ricorrenza costante e spesso anche convulsa sono state predisposte dal 1959 ad oggi misure dirette alla « riconversione e ristrutturazione » industriale. Mai però, come invece accade con il provvedimento in esame, si è andato sviluppando un connesso dibattito sulla natura stessa ed il carattere dell'intero sistema produttivo industriale in rapporto alle misure di sostegno che di volta in volta sono state proposte a successivamente applicate.

Ed è logico che ciò non sia accaduto nel passato, mentre è logico che accada oggi.

Le misure che sono state adottate nel passato partivano infatti dal presupposto che il sistema non aveva subito o non doveva subire modifiche strutturali perchè, come sistema, appariva solidamente ancorato agli equilibri tradizionali dei fattori della produzione, della bilancia dei pagamenti e del rapporto fra lo sviluppo della nostra economia ed il condizionamento del mercato internazionale delle materie prime.

Si trattava quindi, più che altro, di assestamenti e di stimoli finanziari atti anche a regolare la domanda e l'offerta di beni di consumo a mezzo di tutte le manovre fiscali, creditizie e monetarie suggerite dalle circostanze, nell'ambito di un quadro politico e sociale presuntivamente immutato. Così nel 1961 si provvide con la legge n. 1470 a garantire finanziamenti in favore di piccole e medie imprese industriali inattive e prive di garanzie per accedere al credito a medio termine; nel 1972 con la legge n. 464 furono previsti altri finanziamenti agevolati in favore di imprese con più di 500 dipendenti e già operava la legge n. 623 per la ristrutturazione degli impianti, la n. 1101 per le imprese tessili e ancora la legge n. 184 per ulteriore credito agevolato volto a finanziare miglioramenti e rinnovamenti produttivi anche a mezzo di partecipazioni azionarie, il cui carattere fu, come era facile immaginare, spesso degradato e distorto.

Il paziente da curare fu perciò l'impresa indipendentemente dal contesto generale del quadro economico entro il quale era chiamata ad operare e, più precisamente, indipendentemente dalle mutazioni che tale quadro andava subendo per cause interne e per condizionamenti internazionali.

La conseguenza non poteva non essere che questa: i provvedimenti curativi nonostante sempre disponibili e sempre abbondantemente ripetuti finivano col creare scarsi processi reattivi quando non creavano addirittura fenomeni di rigetto, come accade in un qualsiasi organismo che, essendo debilitato nelle sue fondamentali strutture, non sente più le cure specifiche impiegate su questo o quell'altro organo ammalato.

Al riguardo sarebbe interessante indagare sui motivi di fondo per i quali su 1.500 miliardi complessivamente stanziati con le leggi sopra ricordate, a parte la n. 623, soltanto 485,6 miliardi sono stati erogati dal 1961 al giugno 1976! (Fonte: Banca d'Italia). Sarebbe facile al riguardo e anche comodo ritenere che la colpa debba attribuirsi alla burocrazia e alla macchinosità delle procedure! Ed è probabile che il burocraticismo delle istruttorie e la stessa macchinosità di queste siano in parte responsabili dei ritardi nelle erogazioni degli stanziamenti. Ma solo in parte.

Le vere cause della intempestività e perciò dell'inefficacia delle provvidenze legiferate vanno piuttosto ricercate nella sempre più declinante reattività dell'organismo economico ammalato che, per quanto assistito da terapie continue, ha finito col riceverle come elementi sterili o scarsamente influenti.

In sostanza, il sistema produttivo industriale italiano presentava caratteri ed anomalie così profonde e così estranee alle terapie congiunturali, pur utilmente sperimentate in sistemi identici al nostro, ma più ordinati ed equilibrati, da non risentire alcun beneficio determinante e durevole.

L'analisi di queste così gravi anomalie mi sembra, nelle attuali circostanze, assolutamente doverosa per capire meglio lo spirito informativo di questo disegno di legge e le ragioni che hanno indotto non poche forze politiche a mitizzare la importanza e gli eventuali effetti. Tale analisi va fatta anche perchè nel lungo dibattito che si è svolto intorno al disegno di legge sono riaffiorati

criteri interpretativi e valutazioni collegabili più che altro a quei luoghi comuni che da un quinquennio accompagnano e condizionano la nostra politica economica. E assai spesso talune analisi, certamente valide se applicate alla natura e alle responsabilità della crisi attuale, sono presentate come altrettanto valide per capire e individuare la natura e le responsabilità del corso della nostra economia durante gli anni '60.

Eppure è noto che all'origione dei mali presenti non poche cause sono da collocarsi nelle distorsioni dello sviluppo industriale negli anni '60 e, principalmente, nell'inadeguatezza spesso polemica, spesso corriva della classe imprenditoriale italiana.

Questo disegno di legge si ripromette appunto di eleminare, per quanto possibile, talune delle condizioni che permisero alcuni errori da parte degli imprenditori.

Uno dei sintomi del dissesto delle nostre industrie è stato generalmente individuato nel sempre più alto volume del loro indebitamento e nel sempre più declinante livello del loro profitto e, quindi, dell'autofinanziamento. Le cause di tutto ciò, o almeno quelle fra le più rilevanti fra le cause interne, sono state riconosciute sia nell'alto costo del lavoro in rapporto alla relativa scarsa produttività per unità di prodotto e sia nella mancanza di mobilità da parte della manodopera. In questo senso il costo orario medio del lavoro degli operai manufatturieri in Italia è percentualmente più elevato rispetto agli altri Paesi d'Europa, come è stato ampiamente documentato e di recente confermato da Giorgio Foà nel libro: « Occupazione e capacità produttive: la realtà italiana ».

L'alto costo del lavoro, è noto, non dipende però soltanto dagli alti salari, dall'assenteismo, dalla disaffezione, dagli sproprozionati oneri sociali, dal rifiuto alla mobilità del lavoro che, per automatica compensazione dei livelli occupazionali fra le imprese, contribuirebbe a garantire i termini fisiologici degli equilibri economici aziendali. Il costo del lavoro dipende anche, e spesso in larga misura, dalla percentuale di capitale fisso e cioè della elevata e costantemente aggiornata tecnologia.

Ebbene l'Italia si trova agli ultimi posti tra i maggiori Paesi industrializzati in fatto di capitale fisso nelle imprese, come è dimostrato dai seguenti dati:

Capitale fisso nelle imprese rapportato ad abitante

Italia	100
Francia	162
Germania	177
Regno Unito	149
Stati Uniti	277

E poichè il potenziamento del capitale fisso, dal quale dipende in una certa misura la maggiore produttività, è condizionato dalla politica d'impresa, è lecito chiedersi perchè la classe imprenditoriale italiana, che fino al 1970 realizzò profitti percentualmente non inferiori a quelli di altri paesi industrializzati, abbia omesso di migliorare costantemente le strutture tecnologiche a mezzo di più ampi investimenti in termini di capitale costante. Appare così necessario doversi richiamare ai fenomeni e alle conseguenze della disaffezione dimostrata da ampie frange dell'imprenditorialità italiana a cominciare dal 1963 e cioè da quando profitti e capitali preferirono trasferirsi all'estero. E attraverso la costituzione di finanziarie di comodo furono creati fondi neri e operati storni fantasma per operazioni finanziarie risultate in pratica lesive degli interessi del lavoro e dello sviluppo del nostro Paese (vedi Gianni Simula, « I debiti delle imprese » in *Politica ed economia*, n. 5, 1975).

È evidente che il trasferimento all'estero di capitali e di profitti, il graduale smobilizzo delle attività produttive e la loro trasformazione in attività mobiliari, generalmente fuori del nostro stesso Paese, non potevano non contribuire a creare le condizioni dell'attuale impoverimento tecnologico-produttivo delle strutture industriali italiane.

E se si pensa che tutto ciò è avvenuto in epoca in cui il costo del lavoro non aveva espropriato in alcun modo i profitti e tanto meno il capitale di azienda, bisogna conve-

nire che non è giusto far risalire l'attuale squilibrio della nostra economia industriale « unicamente » al mutato rapporto di forza fra capitale e lavoro che si è andato determinando dal 1970 in poi.

A dimostrazione di ciò giovi, fra l'altro, tener conto che il fenomeno della graduale espansione dello indebitamento delle aziende e della loro progressiva diminuzione di capacità di autofinanziamento non è un fenomeno soltanto italiano. Altri paesi la cui economia è assai più solida della nostra denunciano la stessa propensione, come è dimostrabile nel seguente prospetto:

STRUTTURA CONTABILE DEL CAPITALE IN GRUPPI DI SOCIETA MANIFATTURIERE ESTERE

	Germania		Francia		Paesi Bassi		Belgio e Lussemburgo	
	1962	1973	1962	1973	1962	1973	1962	1973
Capitale di rischio . . .	51,1	47,4	43,8	30,3	78,6	67,5	54,9	39,2
Fondo di previdenza . .	7,3	7,9	—	—	—	—	—	—
Indebitamento a medio e lungo termine	14,5	16,2	18,5	23	9,9	15,1	14,9	18,8
Indebitamento a breve . .	24,1	26,4	36,6	44,8	8,9	14,8	28	39,1

(*Fonte*: Banca d'Italia).

Come si vede, l'andamento dell'indebitamento complessivo delle società manifatturiere dei maggiori paesi industrializzati d'Europa segue una linea ascendente, mentre è notevolmente declinante il volume del capitale di rischio.

Non si vuole con questo negare che il fenomeno presenti in Italia aspetti comparativamente più allarmanti se è vero che dal 1962 al 1973 l'indebitamento complessivo di 413 fra le più significative società manifatturiere italiane è passato dal 40,2 per cento della struttura netta contabile del capitale al 60,4 per cento, mentre il capitale di rischio è passato dal 52,7 per cento al 27,6 per cento e oggi probabilmente il rapporto sarà ulteriormente peggiorato.

Ma già nel 1970 e cioè in epoca in cui non esistevano ancora le influenze devastanti dei tanti fattori interni ed internazionali, che a cominciare dal 1971 hanno inciso sulle strutture dell'economia industriale italiana, il capitale di rischio era sceso al 34,1 per cento e l'indebitamento era salito al 56 per cento. (La fonte di questi dati è la Banca d'Italia — Relazione 1974). La tendenza quindi allo smobilizzo delineatosi già fin dal 1963, e per motivi non interamente giustificati sul piano economico, è stata inarrestabile: oggi evidentemente se ne scontano più duramente gli effetti cumulati nel tempo, anche perchè su di essi si sono scaricate le conseguenze di altre manifestazioni negative esplose all'interno ed all'esterno del quadro economico italiano, a cominciare, quanto meno, dal 1972-1973.

Ciò che colpisce in tutto questo periodo è che nel momento in cui andava diminuendo la percentuale del capitale sociale nella

struttura netta contabile del capitale, rimaneva su livelli abbastanza alti, in termini percentuali, il flusso di autofinanziamento con la sola eccezione degli ani 1970-72.

Il fenomeno potrebbe essere facilmente spiegabile col fatto che l'imprenditore è certamente interessato all'aumento del valore sociale dell'impresa e sa che esso può essere raggiunto senza aumentare la dimensione del capitale di rischio anche a mezzo di emissione gratuita di azioni. Ed in effetti è avvenuto proprio questo dal momento che il costo dell'aumento del capitale di rischio per cause principalmente fiscali è diventato estremamente elevato a confronto del fabbisogno annuo complessivo di finanziamenti garantito dai fondi che la stessa impresa ha generato, consentendo così l'autofinanziamento.

È dimostrato che il costo del capitale azionario è talmente elevato in termini fiscali che per distribuire un utile di esercizio occorre produrre quattro volte in più. Nessuna meraviglia quindi che l'imprenditore italiano abbia preferito in tutti questi anni l'indebitamento a medio e lungo termine, oltre che l'autofinanziamento, diminuendo gradualmente la percentuale del capitale di rischio nella formazione del capitale sociale.

Ma proprio per queste vie assai spesso contorte e sottili si sono estraneati e allontanati dalle imprese non pochi capitali e profitti, impoverendo la struttura tecnologica e produttivistica di tutto il sistema.

Queste considerazioni portano ad alcune conclusioni che potrebbero senz'altro farci capire più chiaramente i motivi ed i caratteri dell'attuale situazione nella nostra industria ed i limiti di questo disegno di legge.

Non basta in sostanza predisporre misure ed impiegare strumenti finanziari, fiscali e sociali per indurre il sistema a rinnovare e migliorare le strutture produttive: occorre innanzitutto la volontà degli stessi imprenditori, quella volontà che in genere si è rivelata assai confusa e spesso inerte perfino negli anni in cui impiegare i capitali in Italia era redditizio come all'estero ed il profitto era tale da incoraggiare gli investimenti fissi per migliorare e potenziare la produttività. Non bastano pertanto le leggi d'incentivazione creditizia, i contributi a fondo perduto, le manovre di alleggerimento fiscale perchè automaticamente risultino mobilitati ampi flussi di capitali verso gli investimenti industriali: la scarsa operatività delle leggi vigenti lo dimostra sufficientemente. E se la nostra economia debba ulteriormente svilupparsi sulla base dell'iniziativa privata, quale prospettiva le si potrebbe delineare se mancasse all'appuntamento proprio l'iniziativa privata? Non a caso taluni economisti hanno scritto a proposito di questo disegno di legge che una delle fondamentali condizioni per la sua efficacia sta nella preliminare creazione di una nuova capacità imprenditoriale e, per essere più precisi e realistici, nel rinnovamento della classe manageriale del nostro Paese.

Il disegno di legge si ripromette, in verità, di eliminare la frammentarietà dei provvedimenti adottati fino ad oggi e che, appunto per questo, hanno contribuito a mantenere le condizioni più idonee nelle quali si è andata sviluppando una politica sostanzialmente negativa o riduttiva dell'impresa.

Il vincolo della programmazione delle risorse da impiegare nelle nuove attività industriali, la preliminare individuazione dei settori meritevoli di potenziamento fuori dei quali non possa più indiscriminatamente operare l'impresa che voglia avvalersi delle provvidenze creditizie e fiscali, la più trasparente politica degli interventi statali che dovrebbe eliminare l'episodeismo oscuro ma frequente dei salvataggi antieconomici e il controllo automaticamente più puntuale del Parlamento, delle Regioni e dei sindacati, sono tutte cose che dovrebbero scoraggiare l'imprenditorialità avventurosa ed idolatra principalmente della propria furbizia, considerata fra l'altro doverosa di fronte alla debolezza dello Stato.

Coerentemente con questi obiettivi il disegno di legge sopprime anche tutte le leggi d'incentivazione che hanno operato per più di quindici anni senza una visione organica dello sviluppo economico del Paese.

La creazione ad un tempo di un organo centrale di coordinamento industriale, che non ha poteri di semplice orientamento e di consultazione ma poteri decisionali finali e che fa capo al Ministero del bilancio e

della programmazione, dovrebbe garantire appunto l'inizio di una nuova politica degli interventi statali e di condizionamento finalizzato delle stesse attività imprenditoriali.

Questo non significa che una volta creati organi giuridicamente e amministrativamente più rispondenti alle esigenze del momento, ne derivi automaticamente una reale inversione della tendenza che ha contraddistinto la politica degli investimenti in Italia durante gli ultimi 15 anni.

Nessuno però può negare che se le nuove condizioni, che con questa legge saranno create nel Paese, non consentiranno all'operatore economico una libertà assoluta di movimento e di decisione, esse dovranno pure apparire alla classe operaia come una garanzia maggiore del proprio diritto di difesa. In tal senso la classe operaia dovrebbe avere meno alibi che nel passato per continuare a mantenere un comportamento di polemico distacco dalle attività imprenditoriali: una più impegnata corresponsabilizzazione nella difesa del sistema e nel suo costante sviluppo dovrebbe essere la conseguenza del nuovo ordinamento partecipazionistico proposto con questa legge.

Il disegno di legge infatti non è tanto importante per il volume dei mezzi finanziari che mette a disposizione delle imprese industriali, quanto per una nuova regolamentazione dei rapporti tra queste e lo Stato, il Parlamento, le Regioni, i sindacati.

È stato messo in moto un meccanismo di democrazia « partecipativa », che naturalmente prolunga i tempi istruttori e decisionali, moltiplica gli organi responsabili fino al punto da dare l'impressione che nessuno sia in definitiva responsabile, ma che, d'altra parte, non lascia scautelata nessuna classe sociale di fronte all'autorità del potere.

Una politica dei « fattori della produzione », come è stata giustamente invocata da taluni, prima di essere un fatto di equilibrio economico è necessario che si riveli un fatto di corresponsabilità sociale, altrimenti è difficile sperare nella realizzabilità dello stesso equilibrio economico.

Si tenga presente che un'attività di ristrutturazione, riconversione o innovazione prima di realizzarsi deve essere giudicata rispondente a criteri e indirizzi e scelte concrete di programmazione generale e settoriale, deve essere esaminata dalle Regioni, dai sindacati, dal Parlamento. Ebbene, quando l'economicità dei progetti e dei programmi sarà stata riconosciuta da tutti questi organi rappresentativi, chi potrà successivamente pregiudicarne la realizzazione e la sopravvivenza? Certo le masse operaie potrebbero farlo, ma non avrebbero più alcun alibi.

Certo la classe imprenditoriale potrebbe a sua volta isterilire ogni prospettiva di sviluppo a mezzo dell'impiego dei suoi mezzi finanziari, ma non avrebbe più l'alibi spesso fornito dalla classe operaia. Le leggi non possono cambiare gli uomini dall'oggi al domani, ma cambiano le condizioni entro le quali gli uomini sono chiamati a mutare i propri comportamenti. Questo, mi pare, è uno degli obiettivi del disegno di legge: un obiettivo non di breve periodo, certamente.

3. — Un cambiamento degli obiettivi del comportamento del mondo operaio è considerato preliminarmente necessario se si vuole che la legge operi efficacemente nel tempo. L'obiettivo, in particolare, d'inseguire i livelli di consumi europei finchè l'Italia non sia riuscita a produrre gli stessi volumi di risorse reali a costi competitivi è socialmente ed economicamente un errore.

Sono al riguardo illuminanti e carichi di implicita critica i dati raccolti sull'ormai più che noto studio di Giorgio Fuà: l'Italia si trova all'ultimo posto tra i maggiori paesi industrializzati in fatto di prodotto interno lordo *pro capite*.

Prodotto interno lordo pro capite *e prezzi costanti*

Italia	2.200
Francia	3.600
Germania	3.950
Giappone	2.950
Regno Unito	2.900
Stati Uniti	4.800
Svezia	4.200

Come si vede, è difficile inseguire i livelli dei consumi dei paesi più industrializzati nel mondo producendo nell'unità oraria meno di quanto producano quegli operai. A meno che non si voglia scontare un'ulteriore corsa verso l'inflazione selvaggia dei costi che poi, ben si sa, finisce col bruciare in poco tempo gli aumenti monetari dei salari, compromettendo altresì lo stesso equilibrato e necessario sviluppo dell'economia.

Eppure la situazione che si è andata creando nel 1974 e nel 1975 è esattamente l'opposto di quanto sarebbe stato ragionevole e lecito sperare.

Il costo del lavoro per dipendente nel complesso dell'industria manifatturiera è stato di 3.904 lire nel 1974 e di 4.691 nel 1975. Ma il prodotto netto per dipendente è stato di 3.842 nel 1974 e di 3.985 nel 1975 (Giorgio Fuà, op. cit., pag. 81).

Una seria politica dei fattori della produzione non può essere certamente garantita mantenendo questi rapporti fra costo del lavoro e valore competitivo di mercato dei beni prodotti.

Cosa si ripromette il disegno di legge in materia?

Si ripromette innanzitutto di scaricare dalle aziende ristrutturabili e costrette a mandare in cassa integrazione un certo numero di lavoratori, alcuni oneri sociali, la cui incidenza sui costi del lavoro è alquanto pesante (art. 19).

Nello stesso tempo è affrontato il problema della rigidità dell'occupazione aziendale in termini tali da consentire l'alleggerimento dei livelli occupazionali in rapporto alle prospettive di ristrutturazione produttiva. Il problema della mobilità della mano d'opera non poteva però essere risolto nel senso che fosse ipotizzato il passaggio dalla condizione di occupato a quella di disoccupato, ma nel senso che la condizione di occupato fosse garantita senza soluzione di continuità attraverso trasferimenti interaziendali e intersettoriali nell'ambito della stessa regione o nell'ambito nazionale.

La corresponsabilizzazione del mondo operaio a questo tipo di programmazione del riassetto delle attività produttive dell'azienda anche sotto il profilo occupazionale, dovrebbe garantirlo da eventuali tentativi di discriminazioni ed abusi. Le organizzazioni di corsi di qualificazione in previsione di trasferimenti interaziendali e intersettoriali dovrebbero fra l'altro servire al lavoratore per mantenere l'occupazione là ove le attività produttive meglio lo richiedano.

È facile a questo punto osservare che i meccanismi introdotti sulla mobilità del lavoro sono tali e talmente condizionati da vincoli diversi da apparire scarsamente funzionali.

L'osservazione potrebbe anche essere fondata e in tal caso sarebbe assai scarso il beneficio per un'azienda gravata da oneri salariali più di quanto non consentirebbe l'impegno produttivo. Appare in sostanza difficile che lo sgravio di mano d'opera presso aziende in difficoltà avvenga con la tempestività necessaria, dato che i tempi di programmazione, di progettazione e di autorizzazione delle ristrutturazioni e riconversioni industriali sono assai lunghi, come è già stato notato. Durante questo lungo, prevedibile periodo di incubazione le aziende saranno costrette a continuare a sostenere gravi oneri salariali, ad indebitarsi ulteriormente a breve, a trasferire sui prezzi i maggiori costi del lavoro, con conseguenze inflazionistiche facilmente prevedibili. Tutto ciò è vero, ma potrebbe non apparire grave se nel frattempo il comportamento sindacale nelle fabbriche fosse tale da armonizzarsi meglio con le esigenze di un equilibrio dei costi economici delle aziende stesse: cosa questa che sembra raccogliere sempre più largamente i consensi delle rispettive organizzazioni.

Il disegno di legge non poteva, d'altra parte, creare l'istituto del « licenziamento », il cui impiego fosse lasciato alla autonoma discrezionalità aziendale.

Certo, una politica antinflazionistica basata sulla riduzione dei mezzi monetari di consumo avrebbe comportato, in regime classico di economia di mercato, anche un aumento del numero dei disoccupati, ai quali la collettività avrebbe dovuto comunque garantire i mezzi necessari di sussistenza.

Nelle condizioni presenti politiche e sociali è però ipotizzabile la prospettiva di un recupero della redditività nelle attività indu-

striali a mezzo della retrocessione dell'occupato alla condizione di disoccupato?

E la quota, comunque, del reddito nazionale che la collettività dovrebbe trasferire ai disoccupati, senza che questi contribuissero più alla sua formazione ma soltanto al suo consumo, non avrebbe egualmente un contenuto inflazionistico?

Siamo allora prigionieri di un circolo chiuso dal quale non si possa utilmente uscire? Non credo, se si tiene conto che esiste una disoccupazione volontaria entro le stesse fabbriche ed è quella rappresentata dalla conflittualità permanente, dall'ostruzionismo polemico, dalla disaffezione e dall'assenteimo nei reparti nevralgici per la produzione complessiva dell'azienda: una quantificazione dell'onere improduttivo di questo comportamento è stata spesso tentata, ma con conclusioni difformi.

Quale che sia il danno certamente variabile tra un'azienda all'altra, esso è comunque ridimensionabile a mezzo di una inversione della tendenza che, con accentuazioni più o meno gravi, è stata presente nelle fabbriche nonostante chiaramente scoraggiata e criticata recentemente dalle Confederazioni.

Si è convinti che il problema della mobilità della mano d'opera non apparirebbe così drammatico o condizionante della ripresa economica, se la sua rigidità fosse gestita in maniera meno dannosa dal punto di vista della produttività.

In tal caso l'attesa dei tempi lunghi previsti dal disegno di legge perchè si realizzino i compensativi ed equilibranti trasferimenti interaziendali ed intersettoriali non sarebbe particolarmente grave come oggi si teme.

Per queste ragioni la normativa introdotta nel disegno di legge non è stringente e non è certo tale da creare le condizioni di un immediato e sicuro effetto. Alla luce di queste considerazioni, e più precisamente della finalità economica che dovrebbe avere la mobilità del lavoro, non pare rilevante la tesi secondo la quale basterebbe regionalizzare la politica dell'occupazione perchè risulti ben più garantito l'obiettivo economico al quale è legato il programma di ristrutturazione di un'azienda.

La fatale politicizzazione dei programmi di mobilità operaia affidati all'autorità regionale non risolverebbe, come ho detto, il problema economico dell'impiego della mano d'opera in rapporto ai piani produttivi, ma risolverebbe, al massimo, il problema della maggior area del potere politico trasferito dallo Stato ad altri organismi. Ma oggi la battaglia cui siamo tutti chiamati non deve essere quella diretta a sostituire una forza politica con altra forza politica, bensì quella di creare le condizionn ottimali perchè ogni cittadino diventi consumatore di beni esistenti e quindi produttore di ricchezza.

In questo quadro di responsabilità politiche e sociali si è inserito il discorso sulle garanzie di lavoro nel Mezzogiorno, ove la disoccupazione, specie giovanile, ha da tempo dimensioni allarmanti.

Partendo dal presupposto che l'ulteriore sviluppo del Mezzogiorno è legato alla maggiore disponibilità di risorse reali e queste possono essere in larga misura prodotte là ove ne esistono le condizioni migliori e cioè nel Centro-Nord d'Italia, ne è derivato il coerente principio che il mantenimento dei livelli occupazionali nel Nord è una prospettiva auspicabile in quanto collegata all'ulteriore espansione del prodotto nazionale.

Altra cosa sarebbe se in aggiunta alle strutture esistenti in parte oggi non interamente sfruttate, come è stato ricordato, si pensasse di considerare fisiologica una ripresa delle più larghe concentrazioni industriali e occupazionali nelle stesse aree ove a cominciare dagli anni '50 emigrarono circa 2 milioni e mezzo di meridionali. Al riguardo, il disegno di legge, innovando rispetto alla normativa originaria, ha stabilito che i nuovi impianti e cioè quelli per i quali occorrerebbe una mano d'opera quantitativamente maggiore di quella in atto esistente al Nord o dal Nord generabile nel tempo, debbano essere canalizzati nel Meridione d'Italia.

Una notazione conclusiva su questo argomento ci porta a giudicare comunque irrilevante l'incidenza che il disegno di legge potrà avere sullo sviluppo del Mezzogiorno e sia perchè la sua efficacia strutturale è obiettivamente riferibile ai tempi lunghi e sia

perchè, in ogni caso, esso non essendo nato per risolvere il problema del Mezzogiorno, non porta entro di sè i meccanismi necessari.

Ritengo che sia stato un atto di euforica leggerezza politica quello di fare credere che il disegno di legge di ristrutturazione e riconversione industriale fosse un provvedimento diretto allo sviluppo generale dell'economia industriale italiana.

Per il Mezzogiorno è stata approvata nell'aprile scorso la legge n. 183: su di essa occorre puntare piuttosto l'attenzione e le speranze, tanto più che fra di essa e questo disegno di legge non dovrebbero esserci obiettivi contradittori.

4. — Un discorso a parte meritano quelle norme del disegno di legge che si riferiscono al ruolo degli enti economici pubblici che fanno capo alle Partecipazioni statali.

Taluni hanno lamentato, fuori e dentro la Commissione, che esiste una netta sproporzione fra i volumi di risorse messi a disposizione delle Partecipazioni statali e quelli messi a disposizioni dell'iniziativa privata. Invero sembra che i 4350 miliardi destinati alle industrie private, ivi compresi i contributi per la ricerca applicata, siano pochi rispetto ai 4500 miliardi destinati alle aziende pubbliche.

Il rilievo però non ha fondamento. La Banca d'Italia ha fatto un calcolo secondo il quale con gli stanziamenti previsti dal disegno di legge, senza contare i 4500 miliardi destinati alle aziende pubbliche, sono mobilizzabili investimenti complessivi per circa 13.400 miliardi circa, sulla base dei tre anni di durata del Fondo di ristrutturazione previsti nel testo originario. Rimane piuttosto il problema non tanto della quantità dei fondi messi a disposizione delle Partecipazioni statali, quanto quello del come verrebbero impiegati e dell'autorità chiamata a deciderne le finalità. L'aspetto politico più rilevante è principalmente questo.

Fino ad oggi il Governo poteva decidere sulle proposte d'investimenti presentate dagli enti economici, fatte salve le prerogative previste dal codice civile per le società per azioni, anche se a partecipazione pubblica. Il Parlamento era chiamato soltanto ad approvare o meno l'aumento dei fondi di dotazione in favore di ciascun ente ed a discutere la relazione programmatica annuale presentata dal Governo.

Con le nuove norme introdotte nel disegno di legge è istituita una Commissione parlamentare la quale ha il duplice compito di « vigilare » non solo sulla programmazione ma anche sulla « attuazione » degli interventi delle Partecipazioni statali, oltre che sulla gestione del Fondo nazionale per la ristrutturazione e riconversione industriale (articolo 12).

I poteri della suddetta Commissione sembrano addirittura « istruttori » nel senso che possono essere esercitati anche a mezzo di un rapporto conoscitivo diretto con i presidenti e i direttori generali degli enti di gestione, i quali sono tenuti a fornire « informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti stessi e delle società collegate ».

È evidente che in questo quadro di responsabilità diretta il Governo vede diminuita la sua esclusiva incidenza sulle scelte produttive degli enti di gestione ed il Parlamento vede aumentata l'area della sua attività che taluni giudicano, al riguardo e per certi aspetti, non ortodossa.

Rimane comunque il fatto che un nuovo modo, forse più complesso e macchinoso, di sviluppare le attività economiche degli enti pubblici è stato creato; questo nuovo modo, che mette in causa il rapporto dei poteri nuovi con i poteri antichi dell'autorità governativa, non c'è dubbio che determinerà nel tempo fatti politici di notevole rilievo nell'ambito di quella vasta area di attività che interessa larghissima parte di tutta l'economia italiana.

Nel quadro di queste prospettive s'inserisce la norma implicitamente connessa alla situazione della Montedison.

Nessuno mette in dubbio la necessità che la Montedison, al pari di altri grandi gruppi pubblici o privati, aumenti il capitale sociale: gli enti economici pubblici ottengono 4.500 miliardi di aumento dei rispettivi fondi di dotazione, la FIAT aumenta del 10 per cento il suo capitale sociale a mezzo del Presi-

dente della Libia. Ma può lo Stato sottoscrivere l'aumento del capitale sociale Montedison senza pretendere che sia conseguentemente ed automaticamente modificato il rapporto di forza con gli azionisti privati, nel caso, assai presumibile, che questi fossero latitanti?

L'originario testo della norma, che chiaramente si prestava all'operazione Montedison, avrebbe comportato fatalmente l'impegno pubblico nella sottoscrizione dell'aumento del capitale senza un sicuro sostanziale spostamento del rapporto di forza in sede di sindacato di controllo. La nuova norma non garantisce automaticamente un nuovo equilibrio di forze, in seno al sindacato di controllo, ma dovrebbe di certo scoraggiare operazioni trasformistiche e confuse. Il carattere privatistico verrebbe conservato ma sarebbero poste le basi giuridiche ed economiche per la sua eventuale trasformazione in senso pubblicistico nel caso in cui gli azionisti privati dovessero rimanere ancora latitanti. In questo senso la nuova norma è da giudicarsi più chiara e moralmente ineccepibile.

Anche in questo settore tutto è concepito in termini di maggiore « trasparenza ». Per quanto riguarda il problema delle nomine dei dirigenti degli enti economici di gestione è opportuno segnalare che la Commissione ha votato un apposito ordine del giorno, che il Governo ha accettato.

5. — Il disegno di legge mette in moto meccanismi e risorse i cui effetti non possono ragionevolmente prevedersi per i tempi brevi.

Intanto però la necessità di incoraggiare gli investimenti e le esportazioni e di alleggerire con effetti immediati i costi di produzione ha indotto la Commissione a proporre misure di carattere puramente congiunturale. Con l'articolo 16 è stato introdotto un buono d'imposta in favore delle persone giuridiche per i casi in cui nell'esercizio in corso ed in quello successivo fossero fatti investimenti per attrezzature e nuovi impianti in misura maggiore a quelli effettuati nelll'esercizio anteriore alla entrata in vigore del provvedimento in discussione.

E perchè fosse incentivata l'esportazione la percentuale detraibile dell'imponibile dell'IRPEG viene aumentata di due punti per ciascun punto di aumento nel rapporto fra fatturato complessivo per l'esercizio in corso alla entrata in vigore della presente legge rispetto alla media di tale rapporto nei due esercizi precedenti (art. 16).

Analoghe incentivazioni di carattere fiscale riferite all'IVA sono previste in favore di imprese che abbiano attuato investimenti in attrezzature e macchinari nel 1977 (art. 17). Queste misure di carattere congiunturale meriterebbero un'integrazione qualora si volesse effettivamente mettere le aziende in condizioni di riprendere in termini di maggiore redditività l'attività produttiva: occorrerebbe cioè provvedere ad una ristrutturazione finanziaria, essendo noto quanto incida, anche in termini inflazionistici e di competitività sui mercati internazionali, l'alto costo del denaro specie di quello ordinario di cui le aziende si sono avvalse anche per investimenti.

A conclusione di questa relazione, che non ha e non poteva esaurire tutta la vasta problematica che si è sviluppata nel Paese sulle condizioni del nostro sistema industriale e che potrebbe indubbiamente generarsi per ognuno dei commi di tutti gli articoli del disegno di legge, ritengo di dovere esprimere alcuni giudizi sul possibile impatto di queste norme con la realtà economica del Paese.

1) La manovra creditizia, che pure è larga parte del presente provvedimento legislativo, non può eliminare automaticamente, neppure nel tempo medio, le cause, almeno quelle più determinanti, del disordine e della debolezza attuali dell'economia italiana.

2) La stessa manovra fiscale, che pure ha valore del tutto congiunturale, non può, neppure essa, da sola ridare vitalità al sistema, nonostante sia capace di produrre effetti immediati positivi.

3) Fino a quando non sarà assicurato alle risorse finanziarie che la loro trasformazione in investimento industriale non comporti una perdita, ma un guadagno; fino a quando

non sarà chiaro per tutti che i processi di produzione non avranno costi maggiori del valore di mercato della produzione stessa e che il reddito reale del Paese non sarà inferiore a quello nominale, nessuna tecnica monetaria, finanziaria o fiscale riuscirà a creare le condizioni ideali di un vitale e durevole sviluppo industriale.

A garantire una prospettiva di questo tipo sono principalmente gli unici attori responsabili e direttamente interessati: i fattori di produzione. Se tali fattori convengono sul piano della serietà e della coerenza operativa che nessuno dei due debba perseguire lo scopo di espropriare il profitto dell'altro, che una economia senza accumulazione è un'economia che muore e che il controllo del suo processo formativo non debba nascondere fini politici ma finalizzarsi al concreto sviluppo della ricchezza generale del Paese, allora è possibile sperare nella ripresa del sistema.

In caso contrario tutte le ingegnerie tecniche e politiche intese a trattenere l'acqua dentro il paniere sono destinate al fallimento.

CAROLLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

13 ottobre 1976

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

AGRIMI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Art. 1.

È istituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale.

Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è Vice presidente.

Per il funzionamento del Comitato si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. Assiste alle riunioni del Comitato il Segretario generale della programmazione.

Il Comitato avrà un rapporto di consultazione permanente con le Regioni, con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 2.

Al Comitato di cui all'articolo 1 sono attribuite le funzioni e i compiti demandati dalle leggi al CIPE in materia di politica industriale, compresi quelli relativi alla industrializzazione nel Mezzogiorno, di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed alla legge 2

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Art. 1.

È istituito, nell'ambito del CIPE, il Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Identico.

Identico.

Il Comitato ha un rapporto di consultazione permanente con le Regioni, con le organizzazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le direttive del CIPE e del CIPI, aventi carattere regolamentare, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Al CIPI sono attribuiti le funzioni e i compiti demandati dalla legge al CIPE in materia di politica industriale, compresi quelli relativi alla industrializzazione nel Mezzogiorno, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,

(Segue: *Testo del Governo*)

maggio 1976, n. 183, e quelli previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi generali di politica industriale che devono essere diretti — con un processo di trasformazione dell'apparato produttivo che tenga conto delle esigenze prioritarie dello sviluppo industriale del Mezzogiorno ed assicuri continuità e crescita dell'occupazione, attraverso lo sviluppo differenziato della produzione e della produttività per aree geografiche e per settori — al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

equilibrio della bilancia dei pagamenti, attraverso lo sviluppo delle esportazioni, l'attivazione di produzioni sostitutive di importazioni ed il contenimento delle importazioni non essenziali;

sviluppo e sostegno di iniziative ad elevata produttività, tali da assicurare la necessaria competitività internazionale;

sviluppo dei settori connessi ai consumi collettivi e sociali, e dei settori legati all'agricoltura, sia per la fornitura dei mezzi tecnici, sia per la trasformazione dei prodotti agricoli;

qualificazione del processo di sviluppo sotto il profilo dell'autonomia tecnologica e della diversificazione produttiva, attraverso la promozione delle attività che possono migliorare la posizione dell'industria italiana nei mercati internazionali;

riequilibrio territoriale, soprattutto mediante un coordinamento dei meccanismi di intervento che punti allo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno ed alla difesa dei livelli occupazionali nel Centro-Nord.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

n. 1523, alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, ed alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e quelli previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

Il CIPI, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, determina gli indirizzi generali di politica industriale che devono essere diretti — con un processo di trasformazione dell'apparato produttivo che tenga conto delle esigenze prioritarie dello sviluppo industriale del Mezzogiorno ed assicuri continuità e crescita dell'occupazione, attraverso lo sviluppo differenziato della produzione e della produttività per aree geografiche e per settori — al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

equilibrio della bilancia dei pagamenti, attraverso lo sviluppo delle esportazioni, l'attivazione di produzioni sostitutive di importazioni, in particolare nel settore agricolo-alimentare, il contenimento delle importazioni non essenziali e lo sviluppo di una politica organica di approvvigionamento di materie prime energetiche ed industriali;

identico;

identico;

qualificazione del processo di sviluppo sotto il profilo dell'autonomia tecnologica e della diversificazione produttiva, attraverso la promozione delle attività che possono migliorare la posizione dell'industria italiana nei mercati internazionali, nonchè sotto il profilo del risanamento ecologico degli impianti;

identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Comitato provvede:

a) ad accertare, periodicamente, le condizioni del settore industriale, anche sotto l'aspetto territoriale e a fissare, su relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso. A questo fine, in tale relazione, pubblicata a cura del Comitato di cui all'articolo 1, verranno periodicamente analizzati ed affrontati i fattori di debolezza dell'industria italiana, sia di ordine generale che di ordine settoriale, anche riferendosi ai problemi della mobilità del lavoro fuori e dentro la azienda, a quelli legati agli automatismi salariali ed a quelli di ordine manageriale, giurisdizionale e istituzionale dell'impresa;

b) a stabilire i settori per i quali occorre definire il programma di intervento e promozione al fine di realizzare gli obiettivi fissati al precedente secondo comma, nonchè i settori per i quali tali programmi si rendono necessari, tenuto conto della notevole entità degli interventi di ristrutturazione richiesti, della incidenza delle commesse pubbliche e del grado di innovazione tecnologica;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Il CIPI provvede:

a) ad accertare periodicamente, o almeno una volta all'anno, sulla base di una relazione del Ministro dell'industria, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, e a fissare le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso; ad accertare lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale, e ad indicare i fabbisogni globali di stanziamento con le relative scadenze, gli impegni da assumere nel periodo coperto dalla anzidetta relazione al fine di garantire la continuità del finanziamento delle leggi di incentivazione, nonchè una allocazione di risorse tra le medesime, coerente con gli indirizzi della politica industriale.

La prima relazione è presentata entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge;

b) a stabilire, entro due mesi dalla data predetta, i settori il cui sviluppo assuma interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato d'intervento, nonchè i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche nell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali e alla loro ubicazione sul territorio nazionale.

Entro i successivi sei mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle partecipazioni statali, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori indicati, programmi finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge e i relativi programmi per i comparti, coordinati, ove occorra, con i programmi degli altri settori economici;

(Segue: *Testo del Governo*)

c) a formulare gli indirizzi generali in base ai quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nonchè con gli altri Ministri competenti — con l'obiettivo di realizzare nel Mezzogiorno l'espansione dell'apparato produttivo e la localizzazione delle attività sostitutive ai fini dell'incremento dell'occupazione — provvede ad elaborare ed a sottoporre all'approvazione del Comitato stesso gli specifici programmi di intervento e di promozione sia per i settori sia per i comparti di cui alla successiva lettera *d*). Alla elaborazione dei programmi di intervento relativi ai settori dell'industria, dell'edilizia residenziale e dei trasporti pubblici provvedono, rispettivamente, i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) a determinare, in base ai programmi di intervento e di promozione, di cui alla lettera precedente, gli specifici settori di cui all'articolo 10, quarto e sesto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183; i settori, le direttive ed i criteri di priorità per la concessione di crediti agevolati di cui all'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183; gli specifici comparti produttivi, compresi nei settori di cui alla precedente lettera *b*), ammessi alle agevolazioni finanziarie della presente legge e, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, i criteri per la predisposizione dei programmi pluriennali degli enti a partecipazione statale;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

c) a determinare gli indirizzi e le procedure amministrative, in base agli obiettivi di cui alle lettere precedenti per l'applicazione di tutte le leggi ed interventi statali di incentivazione all'industria e verificarne l'attuazione;

d) a determinare, entro gli stessi termini di cui al secondo capoverso della precedente lettera *b*), sulla base degli obiettivi e nell'ambito dei programmi di settore di cui alle lettere precedenti, i criteri specifici in base ai quali debbono essere valutati i progetti delle imprese per la ristrutturazione, riconversione, attività sostitutive e innovative da ammettere alle agevolazioni previste dagli articoli 3 e seguenti della presente legge. Le iniziative agevolate dovranno essere valutate tenendo presente l'obiettivo di realizzare nel Mezzogiorno l'espansione dell'apparato produttivo e la localizzazione delle attività sostitutive e innovative ai fini dell'incremento dell'occupazione, la tendenza a realizzare una maggiore produttività, a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, favorendo l'occupazione di manodopera femminile e giovanile in cui l'iniziativa si inserisce, a realizzare una maggiore qualificazione della produzione sotto il profilo tecnologico del mercato ed a garantire condizioni ecologiche degli ambienti di lavoro.

(Segue: *Testo del Governo*)

e) a determinare, nel quadro degli obiettivi definiti nel precedente secondo comma, i criteri specifici per la valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni finanziarie della presente legge. Le iniziative agevolate dovranno essere valutate tenendo presente la tendenza a realizzare una maggiore produttività, a rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro in cui l'iniziativa si inserisce, a realizzare una maggiore qualificazione della produzione sotto il profilo tecnologico e del mercato ed a garantire condizioni ecologiche degli ambienti di lavoro. Dovrà essere anche valutata l'integrazione, o per l'aspetto produttivo — fra agricoltura, industria e servizi — o per l'aspetto imprenditivo — consorzi di piccole imprese ed iniziative congiunte — volta ad aumentare l'efficacia degli interventi e la competitività;

f) ad indicare, per la realizzazione dei programmi di interventi e di promozione, particolari specifiche misure di incentivazione diverse da quelle previste dalla presente legge.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato, accertato lo stato di attuazione delle direttive da esso impartite e di realizzazione dei programmi di intervento, ne fa apposita relazione al Parlamento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Dovrà essere anche valutata l'integrazione, o per l'aspetto produttivo — fra agricoltura, industria e servizi — o per l'aspetto imprenditivo — fra consorzi di piccole imprese, società cooperative e loro consorzi ed iniziative congiunte — volta ad aumentare l'efficacia degli interventi e la competitività.

e) **soppressa;**

f) **soppressa.**

Soppresso.

Tutte le deliberazioni di cui ai punti precedenti sono immediatamente trasmesse al Parlamento. Sulla proposta di deliberazione di cui ai precedenti punti il CIPI acquisisce, entro i termini prescritti, i pareri delle Regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sociali.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di tre anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive, i quali rientrino tra gli specifici comparti produttivi individuati a norma dell'articolo 2, comma terzo, lettera *d*). Il carattere sostitutivo è riconosciuto dal Comitato di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo » è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

Il « Fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive impegnate in progetti di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive ed innovative, i quali rientrino tra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, comma terzo.

Ai fini della presente legge si intendono:

a) per progetti di ristrutturazione, i progetti volti a favorire la riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo o l'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) per progetti di riconversione, i progetti volti a modificare i cicli produttivi degli impianti preesistenti, introducendo produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi nell'ambito della occupazione complessiva esistente;

c) per progetti di attività sostitutive ed innovative, i progetti volti a realizzare nuovi impianti industriali al fine di mantenere ed ampliare la base produttiva.

Il carattere di attività sostitutiva ed innovativa o di riconversione è riconosciuto dal CIPI su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Gli impianti sostitutivi ed innovativi sono riservati ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Le imprese con capitale sociale superiore a 40 miliardi non possono accedere alle age-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

volazioni previste dalla presente legge se i programmi complessivi di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive ed innovative presentati non prevedano attività sostitutive ed innovative, pari almeno al 40 per cento del finanziamento richiesto, da installare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Tale quota può essere ridotta con deliberazione del CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

Nei programmi complessivi di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive ed innovative devono essere compresi quelli relativi alle imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Tali programmi vengono comunicati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « Fondo » è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi anzidette. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritto, con decreti del Ministro del tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il « Fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Identico.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita — presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma — ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1123, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Le disponibilità del « Fondo » affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita — presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma — ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

(Segue: *Testo del Governo*)

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

Art. 4.

Con le disponibilità del « Fondo » possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali sugli aumenti di capitale sociale realizzati mediante l'emissione di nuove azioni a pagamento, sulla emissione di obbligazioni o su prestiti esteri.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico:

a) *identica;*

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito **a medio termine. Tali contributi possono es**sere concessi anche sulle obbligazioni emesse **da consorzi composti da banche e da istituti** di credito o da fiduciarie che rappresentano esclusivamente banche ed istituti di credito, a fronte della sottoscrizione di azioni emesse da società quotate in borsa, in connessione con aumenti di capitale collegati con **programmi di ristrutturazione, di riconver**sione e di ampliamento della base produttiva, finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge.

Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla sua durata, decade per le obbligazioni convertite.

I poteri di vigilanza attribuiti dalla legge sui consorzi e sulle fiduciarie sono esercitati dal Ministro del tesoro;

c) contributi pluriennali sulla emissione di obbligazioni da parte delle imprese;

d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 18 della presente legge;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è determinata dal CIPI insieme con l'approvazione dei programmi di settore e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Al « Fondo » fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul « Fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Identico.

Sulle domande di agevolazione per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il Comitato di cui all'articolo 1, previo parere di apposita Commissione presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da otto funzionari, di cui due designati dal Ministro del tesoro (Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del Tesoro) e uno designato da ciascuno degli altri Ministri che compongono il Comitato di cui all'articolo 1.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi di intervento nei settori e nei comparti produttivi, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere, sui

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

progetti di provvedimenti del CIPI di cui all'articolo 2 e sulle domande di agevolazioni, del Comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo.

Il Comitato tecnico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dal Segretario generale della Programmazione economica, dal Direttore generale del Tesoro, dal Direttore generale della Produzione industriale e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 12.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle Regioni.

Ai fini della valutazione della dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti è determinata conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma ottavo, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Identico.

Art. 5.

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane; tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, impegnate in processi di ristrutturazione, di riconversione produttiva e nella realizzazione di attività sostitutive i quali rientrino tra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, comma terzo.

Le predette agevolazioni sono concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanzia-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione, di riconversione industriale e di attività sostitutive che rientrino fra gli specifici comparti produttivi individuati a norma dell'articolo 2, terzo comma, lettera *d*) presenta domanda ad un Istituto di credito a medio termine il quale, dopo averla istruita e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette la delibera, corredata dall'istruttoria, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

menti di cui al presente articolo, fino al 100 per cento della perdita finale.

Qualora le iniziative artigiane siano realizzate, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente a quella dei contributi sugli interessi. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo 8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al « Fondo » di cui al primo comma dell'articolo 3, le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 4 deve dare, entro 40 giorni, l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il Comitato stesso si sia pronunciato, i contributi possono essere concessi.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della legge.

Art. 6.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui all'articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione, di riconversione industriale e di attività sostitutive o innovative che rientrino fra gli specifici programmi produttivi individuati a norma dell'articolo 2, terzo comma, presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine il quale, dopo averla istruita e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la deliberazione corredata dalla relazione conclusiva dell'istruttoria, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. Copia delle domande non accolte e della relativa

(Segue: *Testo del Governo*)

L'istruttoria deve accertare, tra l'altro, le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, la situazione patrimoniale dell'impresa, i preventivi finanziari ed economici, gli obiettivi da realizzare in termini di produttività, i mezzi finanziari messi a disposizione dell'impresa, l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei programmi presentati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonchè di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 4, primo comma, lettera *c*), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 6.

I mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamente

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

relazione conclusiva dell'istruttoria è trasmessa dagli istituti di credito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Identico.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

Identico.

Soppresso.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

alla deliberazione e alla erogazione di finanziamenti da parte di un istituto di credito a medio termine per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « Fondo ».

La quota dei finanziamenti, degli aumenti di capitale, delle emissioni di obbligazioni e dei prestiti esteri, assistiti dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4, non può superare il 60 per cento del costo globale di cui al primo comma. Detto limite non può essere superato anche nel caso di concorso delle agevolazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 4.

I limiti di cui ai precedenti commi sono elevati rispettivamente al 35 e al 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

I limiti di agevolazione di cui al primo e al secondo comma sono aumentati, rispettivamente, al 35 per cento ed al 70 per cento, elevato al 37,5 e al 75 per cento per il Mezzogiorno, quando la società per azioni provveda ad aumentare il proprio capitale sociale, mediante nuove emissioni a pagamento, in misura non inferiore al 25 per cento del costo globale del progetto di ristrutturazione, riconversione e di realizzazione di attività sostitutive.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4, non può superare le seguenti misure: 70 per cento del costo globale preventivo del progetto per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; 60 per cento del costo globale preventivo del progetto per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale. Detti limiti non possono essere superati nel caso di concorso delle agevolazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4.

Soppresso.

Soppresso.

Il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finaziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore risulti pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico sopra citato; al 40 per

(Segue: *Testo del Governo*)

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 e la misura del contributo sugli interessi per i finanziamenti di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 4 sono stabiliti, in percentuale rispetto al tasso di riferimento, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Per le iniziative di ristrutturazione e di riconversione industriale localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1967, n. 1523, i limiti dei tassi agevolati e quelli dei contributi sugli interessi sono rispettivamente ridotti ed aumentati di un terzo.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni e con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di aumento del capitale sociale e di prestiti esteri, i contributi di cui al primo comma, lettera *c*) dell'articolo 4 sono concessi per un periodo non superiore a 10 anni. Il loro ammontare è determinato in misura tale da realizzare un beneficio equivalente a quello dei contributi sugli interessi di cui alla lettera *b*) dello stes-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

cento del tasso di riferimento per le iniziative l'ocalizzate nelle aree di cui alle lettere *f*) e *g*) del primo comma dell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonchè nei territori montani delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; al 60 per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui al primo comma, lettera *d*) e al quarto comma dell'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera *a*) dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

Soppresso.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

(Segue: *Testo del Governo*)

so articolo 4 nel caso di durata quindicennale del finanziamento. Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

Alle attività sostitutive che si localizzano nel Centro-Nord le agevolazioni sono concedibili per le iniziative che realizzano investimenti fissi fino a 15 miliardi. Tali agevolazioni devono essere comunque inferiori di almeno un terzo di quelle previste per le nuove iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai fini della valutazione unitaria delle iniziative si applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali.

Art. 7.

Qualora i progetti di cui all'articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali sono concessi contributi in conto canoni di misura equivalente a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*). Tale misura è aumentata per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle stesse proporzioni indicate nel precedente articolo 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Soppresso.

Sui mutui erogati dal « Fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati concessi con le disponibilità di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Qualora i progetti di cui all'articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali sono concessi contributi in conto canoni in misura equivalente a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*), nelle stesse proporzioni stabilite al precedente articolo 7.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del

(Segue: *Testo del Governo*)

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

Art. 8.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 7, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso che il numero di questi sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel decreto di concessione, il Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che la inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora sia stato ripristinato il numero dei lavoratori indicato nel decreto, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane — singole o associate — di cui all'articolo 5.

Art. 9.

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare, annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Per il caso in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione o per il caso in cui l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, il Ministro, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che la inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

Sui progetti sottoposti al Comitato di cui all'articolo 1, con le modalità e per le forme di intervento sul « Fondo speciale per la ricerca applicata », previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere concessi contributi qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio. È abrogata la lettera *d*) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652.

La misura massima dei contributi è del 30 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI, elevabile al 50 per cento per progetti che presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 2. In ogni caso le agevolazioni del progetto di ricerca ai sensi della presente legge e dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, non possono superare l'80 per cento del costo complessivo del progetto.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 1, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tec-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 10.

Le disponibilità finanziarie stanziate a favore del « Fondo speciale per la ricerca applicata », con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè con le leggi 14 ottobre 1974, n. 652 e 7 giugno 1975, n. 227, sono conferite al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano — IMI — per essere utilizzate nelle forme di intervento previste dalle leggi predette.

Resta fermo il vincolo di destinazione, ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica, dell'apporto autorizzato con l'articolo 10, primo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Sui progetti di ricerca sottoposti al CIPI, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, possono essere concessi contributi, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica e industriale ed elevato rischio. A tal fine la misura massima dei contributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è elevata al 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca ed è ulteriormente elevabile al 60 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 o elevato rischio.

In ogni caso, le agevolazioni del progetto di ricerca ai sensi della presente legge, non possono superare l'80 per cento delle spese stesse, elevabili al 90 per cento per progetti che presentino carattere prioritario per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 o elevato rischio.

Gli interventi di cui al primo e al terzo comma del presente articolo sono deliberati dal CIPI, previa istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecno-

(Segue: *Testo del Governo*)

nologica, il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del Comitato di cui al precedente articolo 1.

Il presidente del Comitato di cui all'articolo 1 dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento degli stanziamenti del « Fondo speciale per la ricerca applicata », è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese, singole o consociate. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Art. 10.

Il Comitato di cui all'articolo 1 — su proposta formulata dal Ministro delle partecipazioni statali, sentita una Commissione parlamentare formata da 11 deputati e 11 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere — approva i programmi pluriennali degli enti di gestione e ripartisce le somme di cui all'articolo 22, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione, in relazione ai programmi di investimento e alle esigenze finanziarie degli enti medesimi.

A tal fine, nell'ambito dei programmi generali di cui al comma precedente, il Comitato, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali esamina i progetti industriali di importanza nazionale, valutandone le correlative esigenze finanziarie.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il Comitato accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al Comitato di cui

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

logica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti nazionali di ricerca.

Il presidente del CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che provvede agli adempimenti relativi all'erogazione.

Almeno il 20 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, nonchè al punto II del primo comma dell'articolo 27 è destinato alla ricerca effettuata da piccole e medie imprese singole, consociate o consorziate. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese predette non esauriscano, anche se integralmente accolte, lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente può essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.

Art. 11.

Il CIPI, su proposta del Ministro per le partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare permanente di cui al successivo articolo, approva, entro il 30 novembre, i programmi pluriennali in base ai quali vengono finanziati i fondi di dotazione. Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione, con atti legislativi separati per ogni singolo ente, vengono ripartite per un periodo pluriennale le somme di cui al successivo articolo 27, quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione.

A tal fine, nell'ambito dei programmi pluriennali di cui al comma precedente il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, esamina i progetti industriali di importanza nazionale, valutandone le correlative esigenze finanziarie.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata

(Segue: *Testo del Governo*)

all'articolo 1 una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione.

Tale relazione è inviata al Parlamento e sostituisce quella prevista dall'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 11.

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 11 senatori e 11 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari per l'esercizio della vigilanza sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi delle partecipazioni statali.

A tal fine il Ministro delle partecipazioni statali trasmette alla Commissione:

i programmi approvati ai sensi del comma primo dell'articolo precedente;

copia della relazione di cui al quinto comma dello stesso articolo;

relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi;

relazione illustrativa dei motivi delle scelte operate in tema di nomine di amministratori di competenza del Governo.

A richiesta della Commissione il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinchè presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione.

Soppresso.

Art. 12.

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 11 senatori e 11 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari per l'esercizio della vigilanza sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi delle partecipazioni statali e sulla gestione del « Fondo » di cui all'articolo 3.

Identico.

identico;

copia della relazione di cui al quarto comma dello stesso articolo;

identico;

Soppresso.

A richiesta della Commissione il Ministro delle partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinchè presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla Commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Ai fini della vigilanza e del controllo sulla gestione del « Fondo » di cui all'articolo 3, il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alla Commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

La GEPI, sulla base di direttive del Comitato di cui al precedente articolo 1, effettua gli interventi previsti nell'articolo 5, primo comma, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15, lettera *f*) della legge 2 maggio 1976, n. 183. La GEPI comunica preventivamente al Comitato di cui all'articolo 1 le deliberazioni relative agli interventi di cui al presente comma.

Il Comitato di cui all'articolo 1, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, può autorizzare, per singole iniziative industriali volte ad evitare rilevanti alterazioni dell'equilibrio sociale ed economico del territorio, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, non rientranti negli specifici comparti produttivi individuati a norma della lettera *d*) del precedente articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 13.

La GEPI S.p.A. prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite, in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 184, alla data di entrata in vigore della presente legge, ed effettua i nuovi interventi previsti all'articolo 5, primo comma, nn. 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n. 184, sulla base di direttive del CIPI, nei territori di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, nonchè nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15, lettera *f*), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

La GEPI S.p.A. riserva una parte dei propri interventi alle Regioni a statuto speciale del Mezzogiorno, in partecipazione con enti regionali di promozione industriale.

La Società finanziaria Centro Italia — Centrofinanziaria S.p.A. — è autorizzata ad assumere partecipazioni di minoranza al capitale sociale e sottoscrivere prestiti obbligazionari a favore di piccole e medie imprese, impegnate in operazioni di ristrutturazione e riconversione produttiva, ubicate nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

La GEPI S.p.A. e la Società finanziaria Centro Italia — Centrofinanziaria S.p.A. — comunicano preventivamente al CIPI, le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere anche nominativamente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni e di funzionamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », fino ad un ammontare massimo di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1979.

Art. 14.

Sono abrogate le leggi relative al credito agevolato per la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione industriale, anche per specifici settori, fatta eccezione per le leggi rela-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo I, articoli 1, 2, 3 e 4, della legge

(Segue: *Testo del Governo*)

tive alla ricostruzione degli impianti industriali danneggiati da particolari calamità naturali, nonchè le agevolazioni concesse attraverso il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Sono trasferite al « Fondo » le somme che, al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470; 1° dicembre 1971, n. 1101; 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184 e successive modificazioni o integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che — entro 30 giorni dal termine di cui al secondo comma — dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Sono trasferite al « Fondo » di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, dal titolo I della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni o integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzativi dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464. Le erogazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a far carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I piani per i quali il Comitato di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, abbia già espresso parere favorevole, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. In deroga all'articolo 10 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 e sue successive modifiche e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, con lo stesso decreto di approvazione dei piani del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 403 e l'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 231.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

I piani per i quali i comitati di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima della entrata in vigore della presente legge, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. La garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti concessi ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, e loro successive modificazioni e integrazioni, è accordata agli istituti abilitati con lo stesso decreto di approvazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze già previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di 500 dipendenti.

Soppresso.

Art. 16.

Nella determinazione del reddito imponibile delle imprese industriali e artigiane manifatturiere ed estrattive tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche (IRPEG) applicata per i cinque esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è detraibile il 50 per cento della eccedenza della media aritmetica degli investimenti effettuati, per attrezzature e macchinari, nell'esercizio in corso e nel successivo, nel territorio nazionale, in nuovi impianti esistenti in confronto agli investimenti effettuati agli stessi titoli nell'esercizio anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra imprese o tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati da consorzi entro i limite dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi.

Nei casi di fusione si considera il complesso degli investimenti effettuati dalle società partecipanti.

Nei casi di concentrazione, gli investimenti effettuati dalla società apportante, relativamente al complesso aziendale conferito, si considerano tra gli investimenti della società che ha ricevuto l'apporto.

La percentuale detraibile a norma del primo comma è aumentata di due punti per ciascun punto di aumento nel rapporto tra fatturato di esportazione e fatturato complessivo per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rispetto alla media di tale rapporto nei due esercizi precedenti.

Per i soggetti che inizino l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge o che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora compiuto un esercizio di attività, la detrazione avrà luogo nella misura del quindici per cento degli investimenti nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti che hanno luogo nell'esercizio in corso alla data

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

di entrata in vigore della presente legge e nell'esercizio successivo.

Per tali imprese la detrazione è del venti per cento nel caso in cui esse realizzino un fatturato all'esportazione pari almeno al dieci per cento del fatturato globale.

Art. 17.

Per le imprese industriali ed artigiane, manifatturiere ed estrattive, l'ammontare della imposta sul valore aggiunto per il 1977 assolta o addebitata in via di rivalsa, relativa all'importazione o all'acquisto di attrezzature e macchinari viene aumentato di un terzo, ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni per le fatture e le bollette doganali contabilizzate nel corso dell'anno 1977 e relative ad ordinativi emessi nello stesso anno.

Copia degli ordinativi, delle fatture e delle bollette doganali dovrà essere allegata alla dichiarazione annuale IVA, nella quale dovrà essere indicato distintamente l'ammontare della maggiore imposta detratta.

L'onere relativo è a carico del « Fondo » di cui all'articolo 3 della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio, saranno stabilite le norme di attuazione per la contabilizzazione da parte delle imprese della maggiore imposta detratta ai sensi del primo comma, nonchè per il versameno allo erario dell'imposta medesima da parte del « Fondo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri Enti pubblici aventi fini di sviluppo economi-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

Resta ferma, in quanto compatibile, la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

co locale sono autorizzati a fornire il loro sostegno finanziario ai fondi costituiti da piccole e medie imprese industriali ed artigiane raggruppate in consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi. Tale garanzia può riguardare il credito sia a breve che a medio termine.

Gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai consorzi ed alle cooperative di cui al primo comma può essere concesso un contributo sulle disponibilità del « Fondo » di cui all'articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI. Potranno essere comunque ammesse alla garanzia, attraverso il contributo concesso dal « Fondo » di cui all'articolo 3, le imprese artigiane e industriali, manifatturiere ed estrattive, con capitale investito non superiore a 5 miliardi e che siano interessate alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della presente legge per investimenti fissi non superiori a 3 miliardi. Tale limite è elevato a 5 miliardi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 se ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

L'attività di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2615-*ter*, non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 597.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164, salvo quanto disposto dal successivo comma.

La sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 1.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al primo comma è assicurato anche in ogni altro caso di crisi aziendale di cui sia riconosciuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la Regione interessata ed il comitato di cui all'articolo 1, la particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore.

L'emanazione del decreto di cui al comma precedente produce tutti gli effetti della dichiarazione dello stato di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 16, del quale deve indicare l'ambito territoriale ed i limiti di efficacia temporale.

Il periodo di godimento del trattamento di cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente all'anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al secondo comma del presente articolo può, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

La sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il CIPI.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al primo comma è assicurato anche in ogni altro caso di crisi aziendale di cui sia riconosciuta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la Regione interessata ed il CIPI, la particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore.

L'emanazione del decreto di cui al comma precedente produce tutti gli effetti della dichiarazione dello stato di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 23, del quale deve indicare l'ambito territoriale ed i limiti di efficacia temporale.

Identico.

Identico.

Sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 26:

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

È costituita in ogni regione, con provvedimento del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, e presso lo stesso Ufficio, una Commissione, allo scopo di favorire la mobilità della manodopera.

La Commissione è composta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro che la presiede, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

Art. 20.

È costituita in ogni Regione una Commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della mano d'opera.

La Commissione è composta da tre rappresentanti della Regione, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione del capoluogo della Regione, da un rappresentante dell'Ispettorato regionale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative al livello regionale.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 21.

La Commissione di cui al precedente articolo assolve ai seguenti compiti:

a) accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della Regione;

b) propone programmi di attività e di interventi a livello regionale, a sostegno del-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

La Commissione, di cui al precedente articolo 16, accerta i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della regione.

A questo scopo, le aziende che prevedono di non poter mantenere i livelli occupazionali danno comunicazione alla Commissione del numero dei lavoratori che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale, o in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 18 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche pro-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

la mobilità, dei trasferimenti della mano d'opera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;

c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 26.

Art. 22.

Soppresso.

Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, i livelli occupazionali danno comunicazione alla Commissione di cui al precedente articolo 20 del numero dei lavoratori che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 23 sono tenute a comunicare alla Commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale e, in mancanza, per categorie e qualifiche pro-

(Segue: *Testo del Governo*)

fessionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti.

La Commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza.

Art. 18.

I lavoratori occupati nelle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 17 sono avviati al lavoro con precedenza, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 17, terzo comma, quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale.

Lo stato di crisi occupazionale è dichiarato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne fissa l'ambito territoriale ed il termine improrogabile di efficacia temporale. Il predetto decreto ha efficacia dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, le aziende di cui al precedente articolo 17, terzo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

fessionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

La Commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro. I dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla Commissione medesima alla Regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.

La Commissione regionale per la mobilità invia annualmente alla Commissione centrale per la mobilità una relazione relativa all'attività svolta.

Art. 23.

I lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo sono avviati al lavoro secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 22, secondo comma, quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale.

Lo stato di crisi occupazionale è dichiarato, sentita la Commissione centrale per la mobilità di cui all'articolo 24, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne fissa l'ambito territoriale e il termine di efficacia temporale. Il predetto decreto ha efficacia dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale, le aziende di cui al precedente articolo 22, secondo comma, operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono

(Segue: *Testo del Governo*)

assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 17, secondo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonchè della necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti ma siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi aziendali di riqualificazione, di durata non superiore a tre mesi, organizzati d'intesa con la Regione. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

Art. 19.

Allo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 20, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 22, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perchè ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

Identico.

I lavoratori che aspirino ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla Regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

Art. 24.

È costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione

(Segue: *Testo del Governo*)

interregionale è costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la mobilità.

Tale Commissione è composta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonchè da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle amministrazioni regionali interessate alla compensazione della manodopera nell'ambito interregionale.

Art. 20.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie, in conformità della disciplina del Fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 novembre 1971, nn. 2396, 2397 e 2398, e successive modifiche ed integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

centrale per la mobilità avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Identico.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della Commissione rappresentanti delle Regioni interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale.

La Commissione centrale per la mobilità invia al Parlamento una relazione annuale sulla attività propria e della Commissione regionale.

Art. 25.

I lavoratori che, avendo aderito ad un'offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 24 e regionale di cui all'articolo 20, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) *identica;*

b) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 100 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera *b*), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 21.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 20 della presente legge.

Il Fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o di un suo delegato.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate.

Il fabbisogno annuo è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato un'attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera *b*), verrà corrisposta — oltre al rimborso delle spese di viaggio per sè e per i familiari a carico — un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 26.

È costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un « Fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 25 della presente legge.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione da versare al fondo di cui al primo comma.

Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

Art. 22.

Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui al precedente articolo 4:

a) lire 1.500 miliardi per la concessione di mutui agevolati, in ragione di lire 535 miliardi nell'anno 1977, di lire 500 miliardi nell'anno 1978 e di lire 465 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 320 miliardi, quali limiti di spesa per la concessione di contributi in capitale e negli interessi, in ragione di lire 65 miliardi nell'anno 1977, di lire 105 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

Art. 27.

Identico:

I) conferimenti al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5:

a) lire 1.930 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *a*), *d*) ed *e*) e per le detrazioni di cui all'articolo 17, in ragione di lire 535 miliardi nell'anno 1977, di lire 500 miliardi nell'anno 1978, di lire 465 miliardi nell'anno 1979 e di lire 430 miliardi nell'anno 1980;

b) lire 470 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b*) e *c*), in ragione di lire 65 miliardi nell'anno 1977, di lire 105 miliardi nell'anno 1978, di lire 150 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

Su proposta del CIPI, il Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede con proprio decreto alla determinazione della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) da destinare agli interventi previsti dall'articolo 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati:

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *a*) per il risconto delle operazioni;

quanto ai conferimenti di cui alla lettera *b*) per la concessione del contributo in conto interessi.

(Segue: *Testo del Governo*)

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 1, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *a*) può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera *b*) per gli esercizi successivi al 1979 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 45 miliardi per l'anno 1993;

II) conferimento al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652, destinato alla ricerca applicata:

lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1977, di lire 150 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979;

III) conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali:

lire 4.000 miliardi, da ripartire negli anni dal 1977 al 1981. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 500 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

La quota da destinare agli interventi nel settore artigiano non potrà essere comunque inferiore al 10 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla lettera *a*) può essere variata, con decreti del Ministro del tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare.

Le annualità relative ai limiti di spesa di cui alla lettera *b*) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di cui 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994;

II) conferimento al patrimonio dell'IMI di:

a) lire 400 miliardi da gestire con contabilità separata per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al terzo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1977, di lire 150 miliardi nell'anno 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 200 miliardi da gestire con contabilità separata per le altre forme di investimenti di cui al precedente articolo 10; in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977 di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979.

III) *identico*:

lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 500 miliardi.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 500 miliardi tra i vari enti

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).
	di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede — sulla base delle ripartizioni effettuate, ai sensi del precedente articolo 10, dal Comitato di cui all'articolo 1 — all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione, attribuite a ciascun ente;	Il Ministro del tesoro, con propri decreti — sulla base di detta ripartizione — provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente.
IV) aumento del capitale sociale della Società per la gestione e partecipazioni industriali s.p.a. - GEPI.	IV) *identico.*
Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito con il seguente:	*Identico*:
« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1971, n. 184.	« 4) *identico.*
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni suddetti sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.	*Identico.*
Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4 ».	*Identico* ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 5.520 miliardi, di cui lire 500 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1981, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e n. 9525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 22:

in lire 2.220 miliardi, per il periodo 1977-1979 per i punti I e II;

e in lire 4.000 miliardi, per il periodo 1977-1981, per il punto III;

si provvede, quanto a lire 700 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 del-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 6.800 miliardi, di cui lire 530 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato « Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale ».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissioni di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Identico.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 27.

in lire 3.000 miliardi, per il periodo 1977-1980 per i punti I e II;

e in lire 4.500 miliardi, per il periodo 1977-1982, per il punto III;

si provvede, quanto a lire 700 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 del-

(Segue: *Testo del Governo*)

lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 5.520 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e, quanto a lire 6.800 miliardi, con le disponibilità del « Conto speciale » di cui al primo comma che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo in relazione alle singole autorizzazioni di spesa.

Identico.